



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso in persona del giudice Clarice Di Tullio,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 23-1/2025 r.g. P.U. promosso

da

Vincenzo De Lise, C.F. DLSVCN70E09F839I, e Vincenzo Tortora, C.F.
TRTVCN69P11F839E, con l'Avv. Chiara Pagotto

RICORRENTI

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da Vincenzo De Lise e Vincenzo Tortora ai sensi degli artt. 67 e
ss. CCII,

accertata la competenza territoriale del Tribunale adito, per essere gli istanti residenti a
Santa Lucia di Piave (Tv),

accertato altresì che gli istanti sono uniti civilmente e conviventi e dunque legittimati alla
proposizione dell'unica domanda ex art. 66 CCII,

accertata l'ammissibilità della domanda,

verificato infatti che:

- i ricorrenti sono consumatori;
- si trovano in condizione di sovraindebitamento, posto che, quantunque non sia al momento conclamato l'inadempimento delle obbligazioni assunte, la precarietà della condizione finanziaria (quale desumibile dalla relazione particolareggiata e dalla documentazione depositata) rende probabile l'avverarsi della incapacità dei debitori di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni,
- i debitori non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;



- nemmeno essi hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, posto che:

a) per un verso, deve ritenersi - contrariamente a quanto osservato da Prestitalia s.p.a. - che la precarietà finanziaria degli istanti sia dipesa dal documentato [REDACTED] che affligge il De Lise, manifestatosi ben prima dell'anno 2021 (di concessione del finanziamento di Prestitalia);

b) per altro verso, nessuna frode è ipotizzabile nella specie, essendo ipotecario (e quindi agevolmente accertabile attraverso i pubblici registri) il mutuo contratto dai ricorrenti con Banca della Marca;

ritenuto poi che le ulteriori deduzioni di Prestitalia in merito alla maggiore convenienza della liquidazione controllata siano infondate, perché, per un verso, il diritto al trattamento di fine rapporto non è un diritto esigibile in costanza di rapporto di lavoro e rileva (solo) quale bene sopravvenuto nei termini di cui all'art. 272, comma 3 *bis*, CCII e, per un altro verso, nella procedura liquidatoria andrebbe revocato l'ordine di versamento del quinto dello stipendio alla banca finanziatrice in ragione delle previsioni dell'art. 144 CCII, che è applicabile analogicamente alla liquidazione controllata (in termini Tribunale di Mantova, sentenza 20 aprile 2023);

ritenuto quindi che la proposta dei ricorrenti, che prevede un soddisfacimento di Prestitalia S.p.A. nella misura del 43,78% del proprio credito, sia indubbiamente più conveniente dell'alternativa liquidatoria, come evidenziato nella relazione particolareggiata.

considerato che sono stati depositati i documenti di cui agli artt. 67 e 68 CCII e che la proposta è stata ritualmente comunicata ai creditori,

ritenuto perciò che sussistano le condizioni per l'omologazione del piano ai sensi dell'art. 70 CCII,

p.q.m.

omologa il piano proposto da Vincenzo De Lise e Vincenzo Tortora e dichiara chiusa la procedura;

ordina la pubblicazione della sentenza, a cura del Gestore, mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia.

Treviso, 19 luglio 2025

Il Giudice
Clarice Di Tullio



